

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Prot. 9607/2020

Circolare n. 2 / 2020

Castelfranco Veneto, 14 gennaio 2020

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

LE NOVITA' DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020 DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Il 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge 157/2019, di conversione del Decreto "Collegato alla Finanziaria 2020", DL n. 124/2019, la quale conferma molti punti previsti dal Decreto e introduce altre importanti disposizioni di natura fiscale. Si segnalano di seguito le principali novità:

1. Periodicità spesometro estero

La trasmissione dello spesometro estero, c.d. esterometro, deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Si ricorda che l'adempimento interessa tutti i soggetti titolari di partita Iva e consiste nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, nei confronti di soggetti esteri non stabili nel territorio dello Stato.

Le nuove scadenze sono le seguenti e riguardano sia i contribuenti mensili che trimestrali:

- 31 maggio 2020, esterometro primo trimestre;
- 30 settembre 2020, esterometro secondo trimestre;
- 30 novembre 2020, esterometro terzo trimestre;
- 28 febbraio 2021, esterometro quarto trimestre;

2. Imposta di bollo fatture elettroniche

La Legge di Stabilità ha introdotto la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di integrare le fatture inviate tramite SDI che non riportano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo tramite una procedura automatizzata.

L'Agenzia può riliquidare dell'imposta di bollo da versare sulla base delle informazioni contenute nelle fatture e notificare al contribuente (emittente della fattura) una comunicazione con la richiesta di pagamento dell'imposta.

Tale comunicazione produce gli stessi effetti dell'avviso bonario.

Per queste ragioni, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta in riferimento alle fatture elettroniche, l'Ufficio delle Entrate comunica al contribuente l'importo dovuto, comprensivo di sanzione e interessi. Se entro 30 giorni il

contribuente non provvede al pagamento dell'avviso, le somme vengono iscritte a ruolo. Si fa presente che le nuove disposizioni si applicheranno solo alle fatture inviate tramite Sdi dal 1° gennaio 2020, mentre per i documenti cartacei e per quelli elettronici extra Sdi continuano a valere le normali regole.

A far data dal 1 gennaio 2020, inoltre, entrano in vigore importanti novità anche in merito alla **scadenza** per il pagamento dell'imposta di bollo:

1. **scadenza semestrale** se l'imposta di bollo totale è inferiore a 1.000 Euro;
2. **scadenza trimestrale** se l'imposta dovuta è superiore a 1.000 Euro:
 - entro il 20/04/2020: pagamento imposta di bollo I trimestre;
 - entro il 20/07/2020: pagamento imposta di bollo II trimestre;
 - entro il 20/10/2020: pagamento imposta di bollo III trimestre;
 - entro il 20/01/2021: pagamento imposta di bollo IV trimestre.

3. Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

È confermato anche per l'anno 2020 l'esonero dall'obbligo di fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Tali soggetti possono adempiere all'obbligo di memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.

A far data dal 1 luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, devono adempiere alla memorizzazione e all'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri **esclusivamente** mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite un **registratori telematico**.

4. Limite utilizzo denaro contante

Il nuovo comma 3-bis dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, conferma la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- 2.000 Euro a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
- 1.000 Euro a decorrere dal 1 gennaio 2022.

La norma si applica anche quando il trasferimento, per la medesima operazione, dovesse risultare frazionato.

In caso di violazioni commesse e contestate dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è prevista una sanzione minima pari a 2.000 Euro, mentre per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1°gennaio 2022 la sanzione minima ammonta a 1.000 Euro.

5. Reverse charge per somministrazione di manodopera

La nuova lettera a-quinquies) del comma 6 dell'art. 17, DPR 633/72, estende l'applicazione del reverse charge alle "prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere a) ed a-quater), effettuate tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**".

Sono escluse dall'applicazione della presente norma le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello *split payment* e alle agenzie per il lavoro.

Quanto sopra esposto è subordinato al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

6. Tasso di interesse legale

Con il decreto 12 dicembre 2019 del Ministro dell'Economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 293 del 14 dicembre 2019, è stato modificato il saggio degli interessi legali, previsti dall'articolo 1284 del codice civile: a partire dal 1° gennaio 2020 per tutte le scadenze relative a tributi e imposte, e per i casi di ravvedimento previsti per tali scadenze, viene applicato lo 0,05% in ragione d'anno.

7. Estensione utilizzo ravvedimento

In sede di conversione in Legge del Decreto è stata abrogata la disposizione che limitava l'applicazione del ravvedimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, nonché ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A seguito di tale abrogazione, la riduzione sanzionatoria operata tramite ricorso al ravvedimento è ora estesa **a tutti i tributi.**

8. Reati tributari

Sono confermate le modifiche apportate al D.Lgs n. 74/2000.

A far data dal 25 dicembre 2019, dunque, vengono inasprite le pene, con un aumento del periodo di reclusione per i colpevoli di reati tributari.

9. Lotteria degli scontrini

In sede di conversione del Decreto è stata differita l'operatività della lotteria degli scontrini al 1 luglio 2020.

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che in caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice, l'acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria (non è più prevista la sanzione da 100 Euro a 500 Euro).

Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.

10. Imponibilità IVA scuole guida

In sede di conversione in Legge del Decreto, è stato specificato che le prestazioni didattiche non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento della patente per i veicoli delle categorie B e C1.

La disposizione in esame è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2020 e non è retroattiva: sono dunque "fatti salvi" i comportamenti difformi applicati fino al 31 dicembre 2019.

11. Modalità di pagamento tassa automobilistica

A partire dal 1 gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica potranno essere effettuati attraverso il sistema PagoPA.

Si ricorda che pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti. Tali pagamenti possono essere effettuati direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dell'Ente o attraverso i canali sia fisici che

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati